Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 17 febbraio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 4 febbraio 1975, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sang Ho Cho il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Corea a Roma.

(1011)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **819.**

Distacco dall'Accademia di belle arti di Catania del liceo artistico ad essa annesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, n. 1529, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1968, registro n. 22, foglio n. 94, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1967 è stata istituita nel comune di Catania una Accademia di belle arti con annesso liceo artistico;

Considerato il notevole progressivo accrescimento della popolazione scolastica della predetta Accademia di belle arti e dell'annesso liceo artistico;

Ritenuto necessario procedere al distacco dall'Accademia di belle arti del liceo artistico ad essa annesso al fine di garantire ai due istituti un migliore e più agile funzionamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 dall'Accademia di belle arti di Catania viene distaccato il liceo artistico già ad essa annesso.

Art. 2.

Dalla medesima data il liceo artistico predetto assume autonomia nel funzionamento didattico ed amministrativo.

Art. 3.

La tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguarda l'Accademia di belle arti ed indica il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 4.

La tabella *B*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguarda il liceo artistico ed indica il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 5.

Il contributo per il funzionamento dell'Accademia con annesso liceo artistico, ammontante per l'anno finanziario 1972 a L. 23.000.000 complessivi, è ripartito tra i due istituti in L. 13.000.000 per l'Accademia e L. 10.000.000 per il liceo artistico.

Art. 6.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 81

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA

Numero dei corsi 3 { 1 di pittura; 1 di scultura; 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1 (1)	—
Anatomia artistica	1	—
Personale assistente		
Pittura	1	
Scultura	1	
Scenografia	1	
Storia dell'arte	1	
Tecniche dell'incisione	1	
Anatomia artistica	1	
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	
Carriera di concetto	1	
Carriera esecutiva	5	
Personale ausiliario		
Bidelli	6	

(1) Con l'obbligo di completare l'orario d'insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI CATANIA

Numero dei corsi 1 di I e II sezione

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Personale insegnante			
Religione	—	1	
Figura disegnata	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di I e II sezione del corso
Ornato disegnato	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di I e II sezione del corso
Figura e ornato modellato	1	1	Nelle classi III e IV del corso
Disegno geometrico, prospettiva, architettura	1	1	Nelle classi I, II e III del corso
Anatomia artistica	—	1	
Letteratura e storia	—	1	
Storia dell'arte	—	1	
Matematica e fisica	1	—	Nelle 4 classi del corso
Storia naturale, chimica e geografia	—	1	
Personale assistente			
Figura disegnata	2	—	
Ornato disegnato	2	—	
Figura e ornato modellato	1	—	
Disegno geometrico, prospettiva, architettura	1	—	
Personale amministrativo			
Carriera di concetto	1	—	
Carriera esecutiva	3	—	
Personale ausiliario			
Bidelli	6	—	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **820**.

Mantenimento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1970, n. 1316, con il quale vennero approvati e resi esecutivi la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi stipulati in Bologna per l'istituzione ed il finanziamento di due posti di professore di ruolo e due di assistente ordinario destinati ad insegnamenti del corso di laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Bologna il 12 dicembre 1972, aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Bologna il 27 dicembre 1967, con il quale il Consorzio per il centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia subentra, a decorrere dal 1° gennaio 1971, alla camera di commercio di Reggio Emilia in tutti gli obblighi, impegni ed oneri da questa assunti con l'Università di Bologna con la convenzione stessa e successivi atti aggiuntivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 62

Repertorio n. 2419

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

CONVENZIONE CON IL CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI DI REGGIO EMILIA

Repubblica italiana

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue), oggi 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 12,30; 12 dicembre 1972, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Favali dott. Tommaso, nato l'11 febbraio 1929 a Villa Minozzo (Reggio Emilia) e residente a Reggio Emilia, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario,

si sono personalmente costituiti i signori:

Goidanich prof. Gabriele, nato a Sarre (Aosta) il 30 agosto 1912, per la carica domiciliato a Bologna in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel *presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità* di prorettore dell'Università degli studi di Bologna, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nella seduta del 27 marzo 1972 il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Degola ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Libertà, presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di legale rappresentante della stessa, a ciò espressamente autorizzato con delibera in data 12 settembre 1972, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato con nota in data 31 ottobre 1972, n. 262010, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Salati sen. prof. Remo, nato a Guastalla (Reggio Emilia) il 2 febbraio 1921 e residente per la carica a Reggio Emilia in via Crispi n. 3, il quale interviene e partecipa al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente del Consorzio per il centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dell'assemblea consorziale in data 11 gennaio 1972 che, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

Comparenti tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con atti in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, e 22 giugno 1970, rep. n. 1722 (approvati con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 1316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1971), la camera di commercio di Reggio Emilia si è impegnata a corrispondere all'Università degli studi di Bologna, per tutta la durata del rapporto convenzionale (20 anni), la somma annua di L. 43.000.000, a partire dall'anno accademico 1967-68, per il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria della Università stessa, nonchè ad assumere a totale suo carico le spese tutte di custodia, manutenzione e varie di funzionamento (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc,) nella somma forfettaria di lire 11 milioni;

che il corso di laurea suddetto ha iniziato la propria attività nell'anno accademico 1968-69, ma che in effetti, per quanto riguarda il funzionamento presso la sede di Reggio Emilia, lo inizio stesso è avvenuto con l'anno accademico 1970-71;

che già in precedenza l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale e la camera di commercio di Reggio Emilia avevano tra loro convenuto di procedere alla costituzione di un centro di ricerche sulle produzioni animali, per far fronte all'espansione delle esigenze della produzione zootecnica nel territorio reggiano, e che tali enti in data 16 dicembre 1966 avevano sottoscritto un documento con il quale riconoscevano l'opportunità che la camera di commercio stipulasse direttamente con l'Università di Bologna la convenzione relativa all'istituzione del corso di laurea, i cui oneri finanziari conseguenti sarebbero stati successivamente trasferiti al consorzio allora in via di creazione formale;

che con decreto in data 13 maggio 1971, n. 11556, il prefetto di Reggio Emilia ha approvato la costituzione del Consorzio per il centro di ricerche produzioni animali, e che pertanto si sono verificate le condizioni previste dal documento di cui sopra;

che gli enti costituenti il consorzio si sono impegnati, con l'approvazione dello statuto da parte dei rispettivi organi deliberativi, a corrispondere al Consorzio un contributo annuo di L. 20.000.000 ciascuno;

che in conseguenza di tale impegno statutario il Consorzio è in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dagli atti convenzionali stipulati con l'Università, ammontanti, come già detto, a L. 54.000.000 annui;

che l'assemblea del consorzio di cui sopra, in data 11 gennaio 1972, con provvedimento n. 5, ha deliberato di assumere a proprio carico gli oneri relativi alla convenzione stipulata il 27 dicembre 1967, e successive modificazioni, tra l'Università di Bologna e la camera di commercio di Reggio Emilia, per il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale, subentrando alla stessa camera di commercio nella convenzione sino all'anno 1971;

che il consiglio di amministrazione dell'Università, nella riunione del 27 marzo 1972, ha concesso l'assenso al suddetto trasferimento di credito;

che la camera di commercio di Reggio Emilia, con deliberazione della propria giunta camerale in data 12 settembre 1972 (approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 262010 in data 31 ottobre 1972), ha pure espresso il proprio parere favorevole al trasferimento al Consorzio di cui sopra degli oneri relativi alla convenzione istitutiva del corso di laurea in scienze della produzione animale;

Tutto ciò premesso e confermato

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti di legge e di contratto alla camera di commercio di Reggio Emilia, a far tempo dal 1° gennaio 1971, per tutti gli obblighi, oneri ed impegni di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, e successive modificazioni (approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1970, n. 1316, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 gennaio 1971), già stipulata fra la camera di commercio di Reggio Emilia e l'Università degli studi di Bologna per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria dell'Università stessa: conseguentemente il Consorzio in parola dalla data del 1° gennaio 1971 assume tutti gli oneri, obblighi ed impegni di cui alle suddette convenzioni, senza alcuna eccezione o riserva, presente e futura.

Art. 2.

Tutte le clausole di cui ai predetti atti convenzionali restano in vigore e le parti contraenti ne confermano il testo e la loro validità.

Art. 3.

Il presente atto è registrato in esenzione da imposta di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1972, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volontà loro ed a quelle dell'ente rappresentato, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di n. 2 (due) fogli di carta bollata, dattiloscritti su n. 6 (sei) facciate e gran parte della settima.

F.to Gabriele GOIDÀNICH
Giorgio DEGOLA
Remo SALATI
Tommaso FAVALI, *teste*
Adriano FIORE, *teste*
Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 27 dicembre 1972 - Atti pubblici n. 3498. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1974, n. **821.**

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **822.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 297, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 298. — Presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero è istituita la scuola di specializzazione in psicologia la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) differenziale e scolastico;
b) industriale e del lavoro;
c) sociale.

Art. 299. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 315; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 300. — La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Il diploma valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e diploma.

Art. 301. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono: il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 302. — Nelle domande di ammissione alla scuola deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dalla scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 313, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Il numero massimo complessivo degli iscritti non può superare 75 unità.

Art. 303. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. La attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono divisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 298 e nel successivo art. 304; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi.

Gli insegnamenti di cui al punto *a*) e *b*) sono fissati nel successivo art. 304, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme allo elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 304. — Gli insegnamenti di cui al punto *a*) dell'articolo precedente sono:

1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2°, 3° anno);
2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno);
3) Psicologia generale (triennale: 1°, 2°, 3° anno);
4) Teoria della personalità (biennale: 1° e 2° anno);
5) Psicologia dinamica (annuale: 2° anno);
6) Psicologia differenziale (annuale: 1° anno);
7) Psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'articolo precedente, sono:

A) *Per l'indirizzo « differenziale e scolastico »*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
3) Pedagogia (annuale: 1° anno);
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
5) Psicologia pedagogica (annuale: 1° anno);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: 2° anno);
7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno);
9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno).

B) *Per l'indirizzo « industriale e del lavoro »*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
3) Psicologia del lavoro (annuale: 1° anno);
4) Metodologia statistica e psicometrica (corso avanzato, annuale: 2° anno);
5) Ergonomia (annuale: 1° anno);
6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno);
7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno).

C) *Per l'indirizzo « sociale »*:

1) Antropologia culturale (annuale: 1° anno);
2) Sociologia (annuale: 1° anno);
3) Psicologia delle comunicazioni (biennale: 1° e 2° anno);
4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno);
5) Ricerca motivazionale (annuale: 2° anno);
6) Psicologia sociale (corso avanzato, annuale: 3° anno);
7) Dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno);
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno);
9) Patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno).

Gli insegnamenti annuali « integrativi » di cui al punto c) dell'articolo precedente, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

1) Storia della psicologia;
2) Filosofia della scienza;
3) Cibernetica;
4) Psicologia zoologica;
5) Psicolinguistica;
6) Organizzazione sanitaria;
7) Organizzazione scolastica;
8) Auxologia;
9) Neuropsichiatria infantile;
10) Pedagogia speciale e differenziale;
11) Igiene generale;
12) Medicina del lavoro;
13) Legislazione sanitaria;
14) Legislazione scolastica;
15) Deontologia professionale;
16) Sessuologia;
17) Psicogerontologia;
18) Statistica economica;
19) Psicologia della propaganda;
20) Psicologia dello sport;
21) Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
22) Filmologia;
23) Istruzione programmata;
24) Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
25) Infortunistica del lavoro;
26) Psicologia economica;
27) Psicologia clinica;
28) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
29) Edilizia scolastica;
30) Etologia.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei tre indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendono, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 313 indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, sia ai fini dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 313.

Art. 305. — Gli esami sono di profitto e di diploma.

Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 306. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di magistero.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvederà il rettore.

Art. 307. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia o fra coloro che, per opere, uffici e insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 308. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica il direttore è assistito da un consiglio della scuola composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vicedirettore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso; alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 309. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa conformemente a quanto stabilito dall'art. 314, determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso, tenendo conto che il numero degli allievi frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi i 75;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma secondo dell'art. 302 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma terzo del medesimo art. 302, nonché le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 310. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 311. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dalla Università, da enti e da privati.

Art. 312. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dall'art. 192 dello statuto. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso di studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di magistero e del consiglio della scuola.

Art. 313. — Il direttore della scuola, sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola, compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di magistero, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente quello minimo, di domande di iscrizione che verranno accettate, tenuto conto che il numero complessivo degli iscritti frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi le 75 unità;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 302;

5) l'ordine degli studi con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 304 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le sopratasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 314. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 315. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 314, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso. Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

E' prevista l'ammissione al 2° anno di corso per coloro che hanno superato gli esami del 1° anno in una diversa scuola di specializzazione per convalida degli esami a giudizio insindacabile del consiglio della scuola.

Art. 316. — Norme transitorie: all'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **823**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in farmacologia clinica.

L'art. 192, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di trentadue (32) per i complessivi quattro anni di corso ».

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia clinica:

Scuola di specializzazione in farmacologia clinica

Art. 224. — La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di farmacologia. La scuola ha la durata di tre anni. Il direttore della scuola è professore di ruolo in farmacologia. In sua assenza il direttore è nominato dal consiglio di facoltà, sentito il parere dei docenti del corso. Gli insegnamenti sono ripartiti in tre anni e vi possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 225. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Farmacologia generale;

Farmacologia sperimentale speciale (del circolo, del S.N. dell'apparato gastroenterico, renale, dell'apparato respiratorio, ecc.);

Endocrinologia;

Microbiologia e chemioterapia;

Tossicologia sperimentale.

2° *Anno*:

Tecnica farmacologica;

Tecnica farmaceutica;

Farmacocinetica sperimentale;

Farmacogenetica;

Statistica e biometria medica;

Tossicologia clinica.

3° *Anno*:

Farmacocinetica clinica;

Tecniche d'indagine chimico-biologiche;

Tecniche d'indagine fisico-chimiche;

Tecniche d'indagine radio-isotopiche;

Impiego di computers in biologia e clinica;

Medicina legale;

Organizzazione e legislazione ospedaliera.

Art. 226. — Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti alla farmacologia clinica.

Gli iscritti dovranno frequentare gli insegnamenti negli istituti di farmacologia con obbligo di servizio identico a quello di assistente volontario o per periodi continuativi prestabiliti.

Compito del direttore sarà lo smistamento degli iscritti presso le cliniche attinenti alla scuola di specializzazione.

Potrà venir fissato di anno in anno anche un periodo di internato che gli allievi dovranno passare in istituti italiani ed esteri.

I docenti del corso possono chiedere l'iscrizione al corso seguente a quello da loro tenuto e può essere a loro consentita dal direttore l'iscrizione all'ultimo anno.

Il numero massimo di allievi per ogni anno è di 16 e possono iscriversi in soprannumero i docenti dei corsi precedenti o i titolari di cattedra universitaria.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascun anno. Alla fine degli esami gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 61

LEGGE 15 febbraio 1975, n. **7.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247, *con le seguenti modificazioni*:

All'articolo 1 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° novembre 1974 ».

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

« Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della città di Ancona già deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonché alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.

I fondi già stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal comune di Ancona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, può essere utilizzato presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del predetto programma, fino ad un massimo di venti unità.

L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1975.

Finché il personale predetto non sia effettivamente utilizzato dagli enti di destinazione, le relative retribuzioni gravano sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi sopra specificati ».

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4-*bis*.

« Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3, il limite d'impegno autorizzato per l'anno 1975 ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, ed iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo è elevato da 2 miliardi a 17 miliardi di lire.

Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la legge di approvazione del bilancio relativo all'anno 1976 sarà stabilito lo stanziamento necessario per assicurare l'integrale finanziamento delle opere appaltate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 4-*ter*.

« I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, cessano dalla loro attività entro il 31 maggio 1975.

Le ulteriori operazioni sono compiute dal competente ufficio del Ministero del tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — TOROS — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione dei detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il precedente decreto in data 20 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 novembre 1971, con il quale è stato approvato l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia, e di quelle ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che prevede l'aggiornamento di detto elenco;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sessione XXXIV, sezione III, espresso nella seduta del 26 maggio 1972;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sessione XXXIV, sezione III, espresso nella seduta del 17 novembre 1972;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sessione XXXV, sezione III, espresso nella seduta del 21 settembre 1973;

Decreta:

La idrologia medica è inserita nella tabella *A* tra le discipline affini alla medicina generale, a condizione che il servizio sia stato prestato in reparti di idrologia medica forniti di posti letto per degenti di medicina; e nella tabella *B* tra le discipline affini alla medicina generale.

La patologia generale viene inserita tra le materie equivalenti al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e alla immunoematologia e servizio trasfusionale.

La chirurgia sperimentale viene inserita tra le discipline affini alla: chirurgia generale, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, chirurgia di urgenza e pronto soccorso, chirurgia toracica, purchè il servizio sia stato prestato in reparti forniti di posti letto chirurgici.

La chirurgia sperimentale è inserita tra le discipline generali nei confronti delle seguenti discipline: chirur-

gia maxillo-facciale, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, urologia, anestesia e rianimazione, chirurgia pediatrica.

La oncologia sperimentale viene inserita tra le materie affini alla oncologia, purchè il servizio sia stato prestato in reparti con posti letto.

Vengono escluse dalle discipline affini alla chirurgia di urgenza, tutte le discipline inserite come affini alla chirurgia di urgenza nel decreto 20 ottobre 1971, con la sola eccezione della chirurgia generale, e delle discipline ad essa equivalenti.

La terapia fisica, è inserita tra le discipline affini al recupero e rieducazione funzionale.

L'angiologia, la cardiologia, la endocrinologia, la geriatria, la pneumologia, sono inserite tra le discipline affini alla medicina generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(822)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Gioia del Colle per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Gioia del Colle è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Gioia del Colle decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Gioia del Colle decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 156

(639)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 agosto 1969, relativo alla concessione di un contributo al comune di Enna per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969, modificato con decreto interministeriale 12 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971, con il quale il comune di Enna è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto 14 agosto 1969 ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto 14 agosto 1969 sopprimendone l'art. 5 e fissando un termine per la stipulazione del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 14 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969, è soppresso.

Art. 2.

Il mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Enna dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 155

(640)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Proroga del termine per l'adeguamento dei grandi serbatoi adibiti al trasporto di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) inamovibilmente fissati su carri ferroviari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e le successive serie di norme integrative;

Considerato che, per l'adeguamento dei grandi serbatoi adibiti al trasporto di gas di petrolio liquefatti, inamovibilmente fissati su carri ferroviari, alle disposizioni di cui alla 17ª serie di norme integrative, venne a suo tempo previsto il termine del 23 novembre 1974;

Riconosciuta l'impossibilità di regolarizzare, entro il termine suddetto, tutte le cisterne ferroviarie attualmente in circolazione;

Tenuto conto che le norme internazionali della U.I.C. (Union Internationale des Chemins de fer) prevedono per l'adeguamento di cui sopra il termine del 31 dicembre 1975;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per l'adeguamento dei grandi serbatoi adibiti al trasporto di G.P.L. inamovibilmente fissati su carri ferroviari, alle prescrizioni contenute nella 17ª serie di norme integrative al regolamento citato nelle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1974, n. 20342, con il quale è stato approvato l'elenco delle foreste facenti parte del patrimonio indispensabile dello Stato trasferite alla regione Calabria;

Considerato che l'opificio per la lavorazione e trasformazione del legno, annesso allo stabilimento per la lavorazione delle sementi forestali di Bovalino è da ritenersi pertinenza e dotazione delle foreste trasferite in quanto complementare alla gestione delle foreste medesime;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 8 marzo 1974 citato;

Decreta:

Art. 1.

E' trasferita alla regione Calabria la particella catastale n. 384 del foglio 17 del comune di Bovalino Marina limitatamente alla superficie nella quale insistono i capannoni, gli uffici e resedi annessi all'opificio per la lavorazione del legno, secondo le indicazioni della allegata planimetria ed indicati nella medesima con la lettera *a*).

Art. 2.

In sede di consegna sarà determinata l'esatta estensione della superficie trasferita secondo i tipi di frazionamento all'uopo predisposti dal competente ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

La consegna dell'immobile avverrà con le modalità e con le procedure previste dal decreto ministeriale 8 marzo 1974 sopra citato.

Art. 4.

La restante superficie della particella n. 384 del foglio 17 del comune di Bovalino Marina, indicata nell'allegata planimetria con la lettera *b*), resta di proprietà dell'A.S.F.D. in quanto annessa allo stabilimento per la lavorazione delle sementi forestali ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Scala 1: 2.000

Estràtto del foglio n. 17
comune di Bovalino M. (RC)

m. 20

384

384
b

a

m. 20
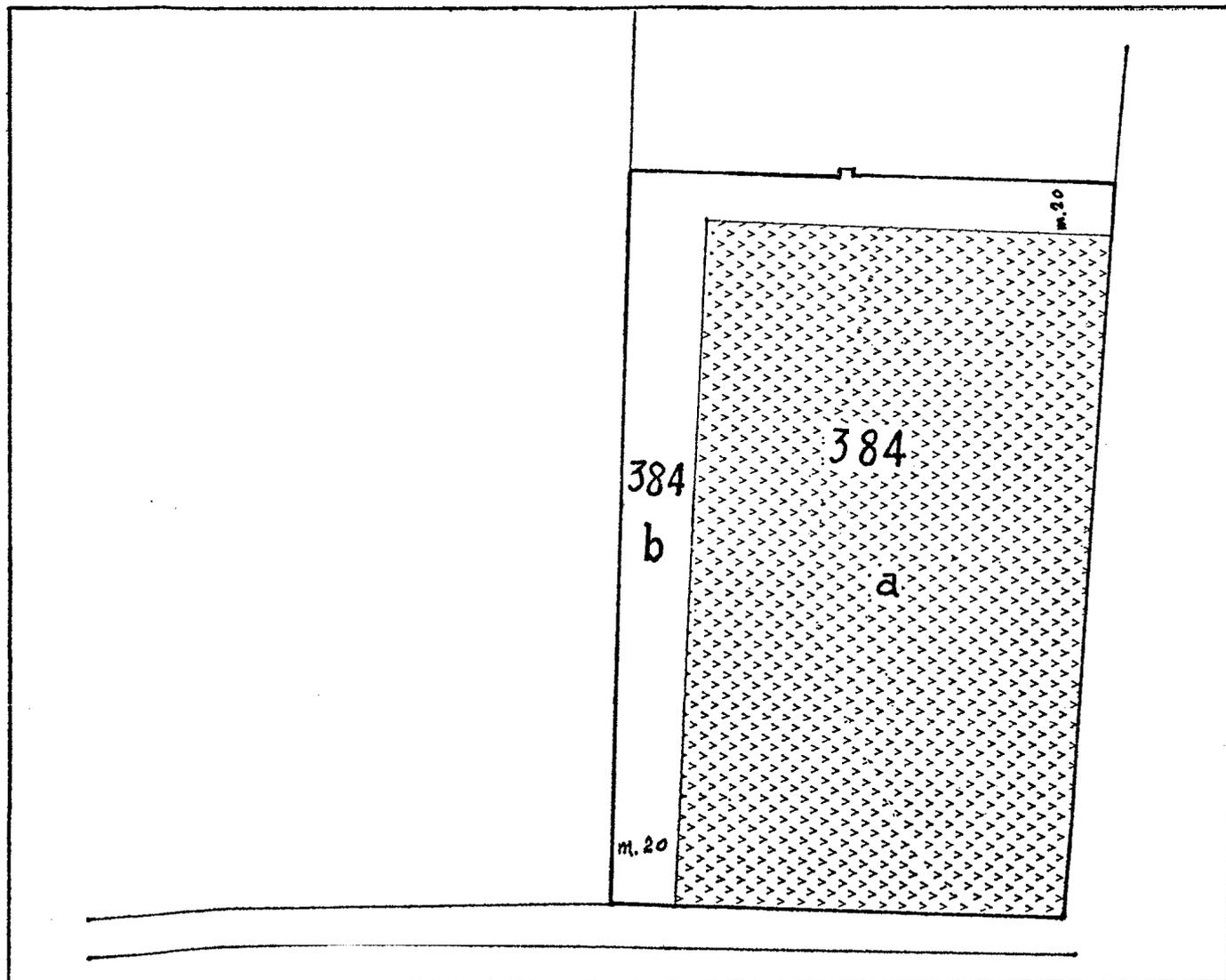
area da trasferire
alla regione Calabria

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(543)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Revoca del decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1958 con cui venne inibito al sig. Pietro Panunzio, nato a Molfetta (Bari) il 24 gennaio 1920, attualmente residente a Monfalcone (Gorizia) il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima - n. 2255/74, in data 18 ottobre 1974, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 12 marzo 1958, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: GUI

(697)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Sirte - Salone italiano radio-tv ed elettrodomestici », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Sirte - Salone italiano radio-tv ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 24 giugno al 6 luglio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(881)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Esposizione internazionale del regalo-novità », « VI Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze », « XIV Esposizione internazionale caravan camping », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Esposizione internazionale del regalo-novità », « VI Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze », « XIV Esposizione internazionale caravan camping », che avranno luogo a Genova dal 15 al 23 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(875)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Technedil - Salone delle attrezzature per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Technedil - Salone delle attrezzature per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 24 giugno al 6 luglio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(882)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1975.
Proroga della gestione commissariale del comune di Isola della Scala.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Isola della Scala e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Francesco De Matteis.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda.

In conseguenza di quanto sopra, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione suddetta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Verona, addì 1° febbraio 1975

Il prefetto: GASPARRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Isola della Scala è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Francesco De Matteis;

Considerato che in data 10 febbraio 1975 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto, per la durata della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Isola della Scala, affidata al vice prefetto ispettore dott. Francesco De Matteis con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dall'11 febbraio 1975.

Verona, addì 1° febbraio 1975

Il prefetto: GASPARRI

(1096)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 febbraio 1975.
Proroga della gestione commissariale del comune di Caorle.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Caorle ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Angelo Sabatini, direttore di sezione.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda.

In conseguenza di quanto sopra si è disposta, con decreto in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Venezia, addì 3 febbraio 1975

Il prefetto: GIOVENCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Caorle e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Angelo Sabatini, direttore di sezione;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Caorle, in atto affidata al direttore di sezione dottor Angelo Sabatini, è prorogata ai sensi delle succitate disposizioni di legge, per mesi tre dall'11 febbraio 1975.

Venezia, addì 3 febbraio 1975

Il prefetto: GIOVENCO

(1095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert G. Melson, vice console degli U.S.A. a Milano.

(716)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philipp Konigs, console generale aggiunto della Repubblica Federale di Germania a Milano.

(717)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul A. Miller, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(838)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David A. Ross, console degli U.S.A. a Milano.

(839)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Felix N. Negretti, console degli U.S.A. a Milano.

(840)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philip J. Balestrieri, console degli U.S.A. presso la sezione consolare dell'ambasciata U.S.A. a Roma.

(841)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David C. Litt, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(1029)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Verona

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 648, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Prima e seconda Torricella S. Giuliana » e relative pertinenze, sito in comune di Verona, distinto nel catasto di tale comune alla sezione *B*, foglio IV, mappale lettera A, di mq. 12.505 e alla sezione *B*, foglio III, mappale lettera A, di mq. 18.095, per una superficie complessiva di mq. 30.600.

(761)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ormea

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 649, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area sita in comune di Ormea (Cuneo), distinta nel catasto di tale comune al foglio 49 particella 986/b (parte) mq. 125; foglio 49 particella 992/b successivamente ex 1213 mq. 22; foglio 49 particella 1078/a/b mq. 21; foglio 49 particella 1078/b/b successivamente ex 1191/b mq. 4; foglio 49 particella 638/b successivamente ex 1212 mq. 21, per una superficie complessiva di mq. 193.

(762)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Reggio Calabria

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 651, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime del poligono di tiro sito in Reggio Calabria, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 88 con la particella n. 271 di mq. 16.900, al foglio n. 90 con la particella n. 71 di mq. 10.250, per una superficie complessiva di mq. 27.150.

(764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 63, è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Calvano Giuseppe per l'annullamento del decreto ministeriale 12 giugno 1971, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1970, è stato inquadrato, con il parametro 178, nella qualifica di ispettore della carriera di concetto del ruolo della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

(844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1100)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1099)

Vacanza della cattedra di grammatica greca e latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di grammatica greca e latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1101)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1098)

Vacanza della cattedra di biologia molecolare presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di biologia molecolare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1106)

Vacanza della terza cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli è vacante la terza cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1104)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1201)

Vacanza della seconda cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1105)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia della lingua italiana (2ª cattedra);
2) storia del Risorgimento;
3) storia della filosofia (1ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1103)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) elettrochimica;
2) elettrotecnica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1102)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giuseppe Pietrasanta, nato a Trucazzano (Milano) il 27 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università di Parma in data 27 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(734)

Il dott. Salvatore Scilipoti, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 13 ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 20 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia stradale », in Beverare di San Martino di Venezze.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 6 febbraio 1975 la società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia stradale », in Beverare di San Martino di Venezze (Rovigo), costituita per rogito dott. Carmelo Cernigliaro in data 17 gennaio 1968, rep. 48238, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giovanni Monge.

(1130)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650/M)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di S. Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.042.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677/M)

Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 655.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629/M)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631/M)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634/M)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635/M)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637/M)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638/M)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641/M)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642/M)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644/M)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645/M)

Autorizzazione al comune di Capranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Capranica (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646/M)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647/M)

Autorizzazione al comune di Nepi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Nepi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648/M)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649/M)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 952.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651/M)

Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Padova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.826.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652/M)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.739.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653/M)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(654/M)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.808.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(655/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(657/M)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659/M)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660/M)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661/M)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662/M)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(663/M)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664/M)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665/M)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666/M)

Autorizzazione al comune di Piano di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Piano di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667/M)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669/M)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.196.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670/M)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672/M)

Autorizzazione al comune di Greccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Greccio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673/M)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674/M)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675/M)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676/M)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai senzi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628/M)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679/M)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680/M)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684/M)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686/M)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	639,60	639,60	639,60	639,60	639,50	639,55	639,50	639,60	639,60	639,60
Dollaro canadese	638,50	638,50	639 —	638,50	638,41	638,40	638,30	638,50	638,50	638,50
Franco svizzero	257,80	257,80	258 —	257,80	257,35	257,75	258 —	257,80	257,80	257,80
Corona danese	115,53	115,53	115,80	115,53	115,70	115,50	115,59	115,53	115,53	115,53
Corona norvegese	127,85	127,85	127,70	127,85	127,82	127,80	127,75	127,85	127,85	127,85
Corona svedese	160,38	160,38	160,30	160,38	160,40	160,35	160,35	160,33	160,38	160,38
Fiorino olandese	264,20	264,20	264,80	264,20	264,47	264,20	264,30	264,20	264,20	264,20
Franco belga	18,3850	18,3850	18,42	18,3850	18,37	18,35	18,38	18,3850	18,38	18,38
Franco francese	148,46	148,46	148,75	148,46	148,46	148,45	148,62	148,46	148,46	148,45
Lira sterlina	1527,60	1527,60	1528 —	1527,60	1526,50	1527,50	1527,70	1527,60	1527,60	1527,60
Marco germanico	274,33	274,33	274,59	274,33	274,34	274,30	274,17	274,33	273,33	274,33
Scellino austriaco	38,67	38,67	38,70	38,67	38,64	38,65	38,6875	38,67	38,67	38,67
Escudo portoghese	26,32	26,32	26,28	26,32	26,31	26,30	26,37	26,32	26,32	26,32
Peseta spagnola	11,3775	11,3775	11,3650	11,3775	11,35	11,38	11,37	11,3775	11,37	11,37
Yen giapponese	2,19	2,19	2,18	2,19	2,185	2,19	2,1810	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 13 febbraio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,25
» 5 % (Città di Trieste)	88,65
» 5 % (Beni esteri)	88,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,325
» 5,50 % » » 1968-83	81,225
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,85
» 6 % » » 1971-86	84,30
» 6 % » » 1972-87	83,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,90
» poliennali 7 % 1978	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,55
Dollaro canadese	638,40
Franco svizzero	257,90
Corona danese	115,56
Corona norvegese	127,80
Corona svedese	160,365
Fiorino olandese	264,25
Franco belga	18,382
Franco francese	148,54
Lira sterlina	1527,65
Marco germanico	274,25
Scellino austriaco	38,679
Escudo portoghese	26,345
Peseta spagnola	11,374
Yen giapponese	2,185

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati per l'anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973, registro n. 61, foglio n. 8 e la legge di conversione con modificazione 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 concernente il regolamento per il bando di concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1974-75 è indetto un concorso, per titoli, a complessivi millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica riservati a giovani laureati che intendano svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento didattico presso istituti universitari.

Art. 2.

Ciascun assegno biennale dell'importo di L. 1.800.000 lorde annue può essere fruito presso università o istituti universitari.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani da non oltre cinque anni dalla data del presente bando.

I candidati dovranno di regola concorrere per gli assegni nella facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Comunque ciascun candidato non potrà presentare più di una domanda.

Art. 4.

Gli assegni sono così ripartiti:

a) Facoltà di giurisprudenza . .	125
b) Facoltà di scienze politiche . . .	60
c) Facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di economia marittima e di scienze economiche e bancarie, facoltà di scienze economiche e sociali	100
d) Facoltà di lettere e filosofia e facoltà di lingue e letterature straniere, scuola di paleografia e filologia musicale	210
e) Facoltà di magistero	140
f) Facoltà di medicina e chirurgia . . .	220
g) Facoltà di farmacia	80
h) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche . . .	230
i) Facoltà di ingegneria	210
l) Facoltà di architettura	60
m) Facoltà di agraria	45
n) Facoltà di medicina veterinaria	20
Totale . . .	1.500

Art. 5.

Al gruppo facoltà di scienze politiche sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia della libera Università degli studi di Trento.

Al gruppo facoltà di lettere e filosofia sono ammessi a concorrere anche i laureati in linque e civiltà orientali; in lingue e letterature slave; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso la facoltà di economia e commercio, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia e dell'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano, della libera Università di Chieti, nonchè degli istituti universitari di lingue moderne di Milano e di Bergamo.

Al gruppo facoltà di ingegneria sono ammessi a concorrere anche i laureati in ingegneria aereospaziale, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e ingegneria delle tecnologie industriali.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su moduli da ritirare presso le università, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quale assegno intenda concorrere;

l'istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato, la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice della votazione riportata nello esame di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copia delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale della cattedra presso cui il candidato intende svolgere le ricerche, attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto stesso e la firma del docente dovrà essere convalidata col timbro dell'istiuto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande redatte in duplice copia sugli appositi moduli distribuiti dalle università, vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analogamente con raccomandata con ricevuta di ritorno in un unico plico a parte, dovranno essere inviati a questo Ministero i titoli ed i documenti.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

E' eccezionalmente consentito a coloro che hanno presentato domanda per partecipare al primo concorso a millecinquecento assegni biennali di formazione didattica e scientifica, bandito con decreto ministeriale 21 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974 e che hanno fatto pervenire per il concorso predetto i certificati dei titoli e le pubblicazioni in duplice copia, fare riferimento ai medesimi depositati presso questo Ministero.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini. Tale data è rilevata dal timbro postale. Non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parti di essi. Non è, altresì, consentita dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

L'assegno è indivisibile ed ha durata biennale. L'assegnatario può ottenere la conferma per un successivo biennio.

La conferma mediante decreto del Ministro viene concessa su motivato parere favorevole del professore ufficiale o del direttore dell'istituto, dal consiglio della facoltà presso la quale l'assegnatario svolge attività di studio e di ricerca.

Art. 8.

L'assegno non può essere cumulato con altre borse di studio o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposta dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori dell'assegno dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio o premio, o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire dell'assegno soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni, o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Art. 9.

Le commissioni giudicatrici del concorso, una per ogni facoltà, saranno costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 10.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli si applica lo art. 6 del regolamento (decreto ministeriale 21 dicembre 1973).

Art. 11.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle seguenti voci: *a*) voto di laurea; *b*) pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica; *c*) altri titoli collegati al servizio prestato secondo quanto elencato dall'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

In estensione alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 5 dei provvedimenti citati, possono essere presentati attestati di enti di ricerca esteri o internazionali nei quali compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.

La commissione dovrà altresì compilare una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso ai candidati che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti e compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Qualora il numero degli assegni messi a concorso per facoltà risulti superiore al numero dei candidati che abbiano raggiunto il punteggio di 8/10, il Ministro sentita la commissione del concorso per la facoltà che ha ancora a disposizione assegni, può estendere il conferimento degli assegni medesimi anche ai candidati con valutazione inferiore a 8/10, purchè superiore a 6/10 e secondo l'ordine della graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili per quella facoltà.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione attribuisce gli assegni entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato al successivo art. 13, gli assegni possono essere conferiti ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

L'elenco dei beneficiari degli assegni sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento dell'assegno deve essere effettuato a decorrere dal 1° novembre 1974.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della lettera, non dichiarano di accettarlo o non confermino l'indicazione dell'Istituto prescelto per la ricerca e il perfezionamento e che, pur avendo accettato l'assegno non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato con decreto del Ministro.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute e a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari e che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire al Ministero un certificato dell'autorità militare nel quale dovrà essere anche indicata la data in cui avrà termine il servizio stesso.

Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico, nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento dello assegno medesimo. La decadenza mediante decreto del Ministro, sarà disposta dal consiglio di facoltà su proposta motivata del professore ufficiale o del direttore dell'istituto, udito l'interessato.

In tale caso l'assegnatario che svolge attività di ricerca allo estero è tenuto a rimborsare la quota parte dell'assegno usufruito.

Art. 14.

Ai titolari degli assegni è consentito chiedere il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della stessa università o di altra università italiana, secondo le modalità fissate nel regolamento sopra citato.

Art. 15.

Il pagamento degli assegni è effettuato in rate mensili dalle direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto e dal professore ufficiale presso il quale l'assegnatario svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero il pagamento è effettuato con mandati diretti per il periodo autorizzato.

Coloro che hanno ottenuto un assegno devono, ogni anno, trasmettere al Ministero della pubblica istruzione una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 299

UNIVERSITA' DI . . . .

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale universitaria - Divisione VI.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in (via o piazza) . . . . comune . . . . cap . . . prov. . . . .

Chiede di essere ammesso al concorso per millecinquecento assegni biennali di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1° gennaio 1973, convertito in legge n. 766 del 30 novembre 1973, per l'anno accademico . . . .

Intende partecipare alla graduatoria per la facoltà di . . . . che corrisponde, come riportato nel bando, alla lettera . . . (1).

Dichiara che il suo piano di ricerca è stato approvato:

dall'università di . . . . codice . . . (2);
facoltà di . . . . codice . . . (3);
istituto di . . . .;

Dichiara di essersi laureato in . . . . presso l'università di . . . . al . . . . con punti . . . . (e lode .).

Dichiara di aver prestato i seguenti servizi, validi ai fini di conseguimento di punteggio:

N.	Tipo e sede del servizio	(4) Codice servizio	Periodo effettivo	
			dalla data	alla data
1				
2				
3				
4				
5				

Indica, barrando i numeri corrispondenti, tutti i titoli peferenziali di cui è in possesso:

1 - Insigniti di medaglia al valor militare;
2 - Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3 - Mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4 - Mutilati e invalidi per servizio;
5 - Mutilati e invalidi per lavoro;
6 - Orfani di guerra;
7 - Orfani dei caduti per fatto di guerra;
8 - Orfani dei caduti per servizio;
9 - Orfani dei caduti sul lavoro;
10 - Feriti in combattimento;
11 - Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12 - Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico;
13 - Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14 - Figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
15 - Figli dei mutilati e invalidi per servizio;
16 - Figli dei mutilati e invalidi per lavoro;
17 - Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18 - Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19 - Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20 - Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21 - Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
22 - Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
23 - Coniugati con riguardo al numero dei figli;
24 - Mutilati e invalidi civili;
25 - Coloro che hanno prestato lodevole servizio nella amministrazione dello Stato.

Per i coniugati indicare il numero dei figli . . .

Elenca la documentazione comprovante attitudine alla ricerca:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Acclude alla domanda i seguenti documenti:

1) Certificato di laurea;
2) Attestati dei servizi svolti;
3) Certificati dei titoli preferenziali;
4) Pubblicazioni e attestati comprovanti attitudine alla ricerca.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità: di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto; di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali condanne abbia riportato).

. ., il . . . .

In fede

. . . .

Autenticazione della firma

NOTE

TABELLA UNIVERSITA' (2)

Codice	Denominazione
005	Università di Ancona
010	Università di Bari
015	Università di Bologna
020	Università di Cagliari
025	Università della Calabria
030	Università di Camerino
035	Università di Catania
040	Università di Ferrara
045	Università di Firenze
050	Università di Genova
055	Università di Lecce
060	Università di Macerata
065	Università di Messina
070	Università di Milano
075	Università di Modena
080	Università di Napoli
085	Università di Padova
090	Università di Palermo
095	Università di Parma
100	Università di Pavia
105	Università di Perugia
110	Università di Pisa
115	Università di Roma
120	Università di Salerno
125	Università di Sassari
130	Università di Siena
135	Università di Torino
140	Università di Trieste
145	Università di Venezia
150	Politecnico di Milano
155	Politecnico di Torino
160	Ist. Un. Arch. Reggio Calabria
165	Ist. Un. Arch. Venezia
170	Ist. Un. Orientale Napoli
175	Ist. Un. Navale Napoli
180	Scuola Normale Pisa
190	Università dell'Aquila
195	Università Abruzzese di Chieti
200	Università Bocconi di Milano
205	Università Cattolica di Milano
210	Università Pro Deo di Roma
215	Università di Trento
220	Università di Urbino
225	Ist. Univ. Medicina L'Aquila
230	Ist. Univ. Magistero Cassino
235	Ist. Univ. Magistero Catania
240	Ist. Univ. Lingue Bergamo
245	Ist. Univ. Lingue Milano
250	Ist. Univ. Magistero Napoli
255	Ist. Univ. Magistero Roma

TABELLA GRADUATORIE (1)

Codice	Facoltà
a	Giurisprudenza
b	Scienze politiche
c	Economia e commercio, scienze stat. dem. att., economia marittima, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali
d	Lettere e filosofia, lingue e letterature straniere
e	Magistero
f	Medicina e chirurgia
g	Farmacia
h	Scienze mat. fis. nat., chimica industriale, scienze nautiche
i	Ingegneria
l	Architettura
m	Agraria
n	Medicina veterinaria

TABELLA FACOLTA' (3)

Codice	Facoltà
005	Giurisprudenza
010	Scienze politiche
015	Scienze stat. dem. ed att.
020	Economia e commercio
025	Scienze economiche e banc.
030	Scienze economiche e sociali
035	Lettere e filosofia
040	Magistero
045	Lingue e lett. straniere
050	Medicina e chirurgia
055	Scienze mat. fis. e nat.
060	Chimica industriale
065	Farmacia
070	Ingegneria
075	Architettura
080	Agraria
085	Medicina veterinaria
090	Scienze nautiche
095	Economia marittima
100	Sociologia

Scuole

Codice	Facoltà
105	Ingegneria aerospaziale
110	Paleografia e filol. musicale
115	Studi islamici

TABELLA SERVIZI (4)

Servizi svolti in qualità di:	Codice
Assistenti incaricati	a
Borsisti	b
Assistenti volontari	c
Medici interni	d
Incaricati di esercitazione	e
Tecnici laureati	f

(966)

Modificazione al decreto ministeriale 20 luglio 1974 con cui è stato bandito il concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati per l'anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato l'8 aprile 1974, concernente il regolamento per l'assegnazione dei tremila assegni biennali di formazione didattica e scientifica e successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1974, registro n. 69, foglio n. 325 e decreto ministeriale 14 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83, foglio n. 100;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, concernente il bando per il concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica contingente 1974-1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n. 63, foglio n. 299;

Considerato che sono tutt'ora in fase di espletamento presso le Università i concorsi per l'attribuzione dei seimila contratti liberi e dei contingenti 1973-74 e 1974-75 degli assegni biennali di formazione didattica e scientifica;

Considerato che nello spirito dei citati provvedimenti urgenti per l'Università è l'impegno per la prioritaria sistemazione dei non strutturati mediante il conferimento dei contratti e degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica;

Ritenuto in conseguenza necessario che vengano esauriti i concorsi ancora in atto in modo da acquisire i dati definitivi per consentire agli effettivi interessati la partecipazione del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del menzionato decreto ministeriale 20 luglio 1974 è modificato nel senso che il godimento dell'assegno avrà inizio secondo quanto disposto nell'art. 7 (ultimo comma) del citato regolamento per l'assegnazione dei tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica, dopo l'approvazione degli atti del concorso da parte del Ministro, dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 379

(967)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del 21 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 92, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

(907)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del 21 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 95, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Piemonte, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

(908)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del 21 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 93, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

(909)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del 21 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 8, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1974.

(910)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del 21 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 94, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

(911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Benevento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Leonardi dott. Aldo . . . punti 82,27 su 132
2. Tollis dott. Aldo . » 81,40 »
3. Seclì dott. Ernesto . » 79,39 »
4. Di Stasio dott. Nicola . . . . » 78,35 »
5. Pasquale dott. Giusto . » 77,68 »
6. Raglianti dott. Luigi » 76,21 »
7. Boianelli dott. Fernando » 71,73 »
8. Piceno dott. Emerico . » 66,20 »
9. Battista dott. Vitantonio . . » 64,03 »
10. Senni dott. Giulio . . . . » 60,57 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1000)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio della data delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Turismo, foglio n. 16, le date delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, già fissate per i giorni 5 e 6 marzo 1975, sono rinviate ai giorni 5 e 6 novembre 1975.

(1247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione del latte dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 1 del 15 gennaio 1975 è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione del latte dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

(1078)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1974, n. **63.**

Ristrutturazione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello è ristrutturata come azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Alta valle del Tevere in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

Art. 2.

L'ambito di competenza dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Alta valle del Tevere comprende i territori dei comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

Art. 3.

I soggetti, cui compete la designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicheranno i nominativi al presidente della giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione si riunirà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale.

Gli attuali organi dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello decadono con l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Alta valle del Tevere si avvale del personale dipendente dall'ex azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dal capo II, titolo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall'ente provinciale turismo o da altre aziende soggiorno e turismo e da enti autonomi territoriali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *ottobre* 1974 (*atto n.* 1253) *e comunicata al commissario del Governo il* 29 *ottobre* 1974. *Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art.* 127 *della Costituzione.*

(274)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1974, n. **64.**

Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie. Rifinanziamento per l'anno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 giugno 1973, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di lire 100 milioni.

La spesa medesima sarà imputata al cap. 253 del bilancio dell'esercizio finanziario 1974 sul quale viene stanziata detta somma mediante prelievo di pari importo dal cap. 313 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 dicembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1974 (*atto n.* 1263) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 10 *dicembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1974, n. **65.**

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, concernente interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie, superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 2 del secondo capoverso dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, è così modificato:

« L'iscrizione per l'anno scolastico al quale si riferisce la erogazione della borsa di studio in scuola statale, o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè sulla base di un certificato che attesti che il reddito conseguito dalla famiglia cui appartiene lo studente interessato alla riconferma della borsa di studio pluriennale non superi i seguenti limiti:

a) con un figlio a carico: reddito netto non superiore a L. 1.800.000;

b) alla cifra di cui al precedente punto *a*) si aggiungono L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari che non abbiano redditi propri ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 dicembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1974 (*atto n.* 1265) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 10 *dicembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. **66.**

Iscrizione dell'ente Regione come ente associato all'Associazione nazionale per i centri storico-artistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria, al fine di sviluppare un più ampio ed organico rapporto con tutte quelle organizzazioni politico-culturali che svolgono attività, ricerche e studi atti a rendere operativi i programmi di salvaguardia e di risanamento dei centri storici, particolarmente interessati per le azioni promosse dalla Regione in questo campo, aderisce come ente associato all'Associazione nazionale per i centri storico-artistici e ne approva lo statuto.

Art. 2.

L'onere annuo di L. 300.000, derivante all'amministrazione regionale dall'attuazione della presente legge, graverà, per il corrente esercizio, sul cap. 530 « Quota associativa annua alla Associazione nazionale per i centri storico-artistici » di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1974; ad esso si farà fronte mediante riduzione di L. 300.000 dello stanziamento di cui al cap. 3120 « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 13 dicembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1974 (*atto n.* 1281) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 13 *dicembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. **67.**

Assegnazione contributo annuo all'Associazione regionale spedali umbri (ARSU).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione dell'Umbria contribuisce all'attività dell'Associazione regionale spedali umbri (ARSU), per le finalità specificate all'art. 1 dello statuto, mediante l'assegnazione di un contributo annuo di L. 15 000.000.

Per il finanziamento della spesa di cui al comma precedente, relativamente all'anno 1974, sono disposte le seguenti variazioni del bilancio di tale esercizio:

istituzione del cap. 1960 denominato « Contributo annuo all'Associazione regionale spedali umbri (ARSU) » con lo stanziamento di L. 15.000.000, mediante prelevamento dal cap. 3120 « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 13 dicembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1974 (*atto n.* 1282) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 13 *dicembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. **68.**

Disciplina delle procedure per l'istituzione di nuovi servizi. copertura organici, acquisizione attrezzature ed alienazione di beni patrimoniali da parte degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale gli atti degli enti ospedalieri relativi:

a) all'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi;

b) alla copertura dei posti previsti dalle vigenti piante organiche mai ricoperti alla data di promulgazione della presente legge o comunque alla variazione mediante ampliamento delle piante organiche;

c) alla trasformazione dei posti nell'ambito delle dotazioni organiche;

d) all'acquisto o affitto di attrezzature scientifiche di cui all'art. 14, lettera *a*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La giunta regionale concede le autorizzazioni previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri, per ottenere le autorizzazioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente articolo, devono presentare al presidente della giunta regionale domanda corredata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione che indichi la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 6, primo comma, lettera *a*) della legge 17 agosto 1974, n. 386.

La deliberazione deve inoltre indicare:

a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dei nuovi presidi ospedalieri;

b) la dotazione organica del personale occorrente;

c) le spese di impianto e il costo di esercizio annuo;

d) l'importo complessivo delle spese correnti del bilancio di servizio dell'anno precedente;

e) il numero complessivo dei ricoveri e delle giornate di degenza accertate per il medesimo anno dettagliato per divisioni di medicina chirurgica e specialità;

f) relazione del direttore sanitario;

g) parere del consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali o, quando questo non sia stato ancora costituito, del comune sede dell'ente ospedaliero.

Gli enti suddetti, per ottenere le autorizzazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), devono presentare domanda corredata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione che indichi la sussistenza di specifiche inderogabili esigenze di assistenza.

La domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera *b*) deve inoltre indicare:

1) dotazione organica complessiva;
2) posti ricoperti nell'ambito della dotazione organica;
3) posti per i quali si richiede la copertura;
4) maggior costo richiesto per l'eventuale copertura.

La domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) deve inoltre indicare:

1) dotazione organica complessiva;
2) dotazione organica per i posti da trasformare;
3) eventuale maggior costo richiesto per la trasformazione.

Art. 3.

L'autorizzazione prevista all'ottavo comma dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa, previo parere della competente commissione consiliare permanente, ove sussistano le seguenti condizioni:

1) necessità dell'ente di procedere all'operazione patrimoniale per destinare i proventi al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per le quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento;

2) impossibilità dell'ente di fronteggiare con le rendite patrimoniali gli oneri di manutenzione straordinaria ove trattasi di edifici dichiarati inabitabili;

3) conformità dell'operazione patrimoniale agli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 13 dicembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1974 (*atto n.* 1283) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 13 *dicembre* 1974.

(275)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750450)